



COMUNE DI RECCO
Settore Servizi alle Persone
Ufficio Casa

BANDO DI CONCORSO – ANNO 2021 - PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI RECCO.

In attuazione dell'art. 4, della Legge Regionale 29/6/2004, n. 10 e ss.mm.ii. e dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della delibera della Giunta Regione Liguria n. 613, del 25/7/2018 e della Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alle Persone n. 9, del 17/3/2021, R.G. N. 127;

È EMANATO

il seguente **bando di concorso** per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art. 2 comma 1 della Legge Regionale n° 10 del 29/6/2004, situati nel Comune di Recco, che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2004, i requisiti la partecipazione al bando sono i seguenti:

A) REQUISITI DEL RICHIEDENTE:

- 1) essere cittadino italiano;
 - essere cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007;
 - essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 3/2007;
 - essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007;
 - essere cittadino straniero regolarmente soggiornare in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998;
- 2) Risiedere anagraficamente o prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Recco ovvero nel bacino di utenza "M" (Avegno, Bogliasco, Camogli, Pieve, Sori, Uscio) per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti alla data di pubblicazione del presente bando. La residenza nel bacino di utenza non è richiesta nel caso di lavoratori emigrati all'estero e nel caso di lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi

a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la loro nuova attività. Possono altresì partecipare i lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;

B) REQUISITI DEL RICHIEDENTE E DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE:

B.1 limiti alla titolarità di diritti reali

B.1.1.

non avere diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio provinciale. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella tabella sotto riportata:

	<u>SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE</u>	
N. COMPONENTI	VALORI MINIMI (MQ)	VALORI MASSIMI (MQ)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. l'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

- E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.
- E' viceversa da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile;

B.1.2.

non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili sia superiore ad € 131.797,65 corrispondente al valore medio, incrementato del 20%, degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza "M".

Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente.

B.1.3.

Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui al precedente punto b1) dei requisiti per l'assegnazione, purché le pro-



cedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio;

B.1.4.

non titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere entro la data di scadenza del bando, la documentazione di cui all'articolo 3 comma 4 del D.P.R n. 445/2000 che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con le caratteristiche riportate nella tabella di cui al punto 3.

In deroga ai requisiti sopra riportati, di cui al precedente punto b1) al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell'assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale.

B. 2.

assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di ERP o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione.

Nello specifico non può partecipare al bando:

- colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione ovvero provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;
- l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n. 513/77 o della L. n. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

B.3

assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l'immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo od a risarcimento del danno;



B.4.

assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

B.5.

possedere un ISEE, anno 2021 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente – secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e relative modalità applicative), non superiore ad **€ 17.000,00**. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore **€ 20.000,00**.

Si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno 2019 mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre 2019.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione ISEE deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando e cioè entro il 23 APRILE 2021 pena l'esclusione.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione.

C) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Il residente o colui che presta l'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza M può partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. La partecipazione ad una procedura concorsuale non impedisce, quindi, al richiedente di aderire ad altri bandi emanati da Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il richiedente che non risiede o che non svolge l'attività lavorativa nel Comune di Recco può presentare domanda per il tramite del Comune dove risiede o in cui presta l'attività lavorativa esclusiva o principale.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere firmata, datata e compilata in tutte le sue parti, unicamente su appositi moduli predisposti dal Comune di Recco.

La domanda deve essere presentata esclusivamente dal 24/3/2021 al 23/4/2021 (30 giorni)

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine finale è fissato:

- alla data del **3 maggio 2021** per i residenti nella **comunità europea (40 giorni)**;
- alla data del **22 giugno 2021** per i residenti nei paesi **extraeuropei (90 giorni)**.



I moduli di cui sopra sono reperibili a partire dalla data di pubblicazione del presente bando **24 marzo 2021**:

- presso lo sportello dell'**Ufficio Casa sito nell'atrio del Comune di Recco** – nei seguenti giorni ed orari:
il martedì dalle ore **14.30 alle ore 17.00**
il giovedì dalle ore **9.30 alle ore 12.30**
- scaricabili direttamente dal **sito internet del Comune di Recco** (<http://www.comune.recco.ge.it>);
- scaricabili direttamente dal **sito internet di Arte Genova**: (www.arte.ge.it)

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda potrà pervenire al Comune con una delle seguenti modalità:

1. essere consegnata all'Ufficio Protocollo - P.zza Nicoloso 14, nei seguenti giorni:

martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e **giovedì** dalle ore 9.00 alle ore 12.00

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre le **ore 12.00**, del giorno **23 aprile 2021** (termine perentorio pena l'esclusione della domanda);

2. essere inviata a mezzo raccomandata A/R, con allegata fotocopia di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data impressa nel timbro postale) entro le **ore 12.00**, del giorno **23 aprile 2021** (termine perentorio pena l'esclusione della domanda);

3. essere inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.recco.ge.it entro le **ore 12.00**, del giorno **23 aprile 2021** (termine perentorio pena l'esclusione della domanda) **solo se il concorrente è titolare di casella di posta elettronica certificata** (farà fede la data di invio della PEC);

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine finale è fissato:

- alla data del **3 maggio 2021** per i residenti nella **comunità europea (40 giorni)**;
- alla data del **22 giugno 2021** per i residenti nei paesi **extraeuropei (90 giorni)**.

E le modalità per l'inoltro sono le stesse di cui ai precedenti punti **1.**, **2.** e **3.**

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'assegnazione di un alloggio di ERP deve essere presentata con le modalità previste dal presente Bando **pena l'inammissibilità**.

DOCUMENTAZIONE

Fermo restando che ogni situazione non autocertificabile soggettiva od oggettiva, dichiarata, deve essere comprovata da idonea documentazione atta all'attribuzione del punteggio **deve essere altresì allegata:**

- Copia del Codice fiscale

Qualora trattasi di cittadino extracomunitario:

- ai sensi dell'art. 40, comma 6 del T.U. approvato con D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 189/2002, **proveniente da uno stato NON aderente all'U.E.** deve al-



legare obbligatoriamente copia del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo ex carta di soggiorno per cittadini stranieri) ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale e attestazione di regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ovvero copia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/2007;

- i cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono fornire **pena l'esclusione**, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione **attestante l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili** adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare nel Paese di provenienza;
- qualora il richiedente **non risieda** nel Comune di Recco, nel caso in cui sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi dovrà presentare, - dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva - che comprovi di svolgere e o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Recco.
- qualora il richiedente abbia dichiarato situazioni che comportano il rilascio dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione;
- qualora siano state dichiarate situazioni di antigieneità dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente.

Saranno parimenti dichiarate inammissibili le domande non compilate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Recco, non sottoscritte o non corredate da un documento di identità valido del sottoscrittore.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla Legge Regionale 10/2004 e dalla DGR n. 613 del 25.07.2018

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'assegnazione di un alloggio di ERP deve essere presentata con le modalità previste dal presente bando pena l'inammissibilità.

Del pari saranno dichiarate inammissibili le domande che risultino prive, alla data di scadenza del bando, dell'attestazione ISEE e nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario, della documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del DPR 445/2000.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari, abitative ed economiche, tali da dar luogo all'attribuzione del punteggio.

Esigenza di autonomia dei nuclei familiari e casi particolari

Possono presentare domande distinte i nuclei familiari anagraficamente conviventi che decidono di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio pubblico.



Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e s.m.i.

Possono altresì presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:

- a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
- b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n. 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell'alloggio.

In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Nel caso di cui alla lett. b), ai fini della valutazione del disagio economico, è considerato l'ISEE del nucleo di provenienza di entità minore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.

Qualora, uno o più componenti maggiorenni appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP, intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante, gli stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare con le modalità sopra descritte ad una delle seguenti condizioni:

- a) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendono staccarsi;
- b) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l'ente gestore.

Valutazione della domanda

La valutazione della domanda avviene in relazione alle seguenti situazioni del nucleo concorrente e con le seguenti modalità:

- condizioni familiari;
- condizioni abitative;
- situazione economica;
- periodo di residenza;
- anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva.

D) CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO.

CONDIZIONI FAMILIARI

1. ANZIANI

Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni di età ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni PUNTI 20



- b) tutti i componenti del nucleo familiare con età PUNTI 15
maggiore di 65 anni

2. DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente, è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità civile al 100% con indennità di PUNTI 30
accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni
ad esse equiparabili
- b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni PUNTI 20
ad esse equiparabili
- c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad PUNTI 15
esse equiparabili
- d) invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad PUNTI 8
esse equiparabili

3. MALATI TERMINALI

Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere
attestata da apposita certificazione medica PUNTI 8

4. FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero da costituirsi entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non PUNTI 12
superiore al 40° anno alla data di pubblicazione del
bando e con minori
- b) giovane coppia con almeno un componente di età non PUNTI 10
superiore al 40° anno alla data di pubblicazione del
bando senza minori
- c) famiglia di nuova formazione con minori PUNTI 7
- d) famiglia di nuova formazione senza minori PUNTI 5

Per coppia si intendono coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio entro sei mesi dall'assegnazione.

5. PERSONE SOLE CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO

Nucleo familiare così composto:

- a) Genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico PUNTI 16
- b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico PUNTI 15
la cui convivenza deve essere anagraficamente
comprovata
- c) Persona sola la cui condizione deve essere PUNTI 8
anagraficamente comprovata

6. STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente PUNTI 18
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 PUNTI 10
anni
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 PUNTI 8
anni

7. RICONGIUNGIMENTO

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al PUNTI 10
100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali
di primo grado presenti nella domanda
- b) ricongiungimento del concorrente ascendente o PUNTI 10
discendente diretto o collaterale di primo grado con
disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda

8. CASI PARTICOLARI

- a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico PUNTI 15
o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di
detenzione, comunità terapeutiche o comunità di
assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa
dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai
Servizi Sociali del Comune o sia a totale carico dello
stesso
- b) nucleo familiare di emigrato che necessiti di rientrare PUNTI 15
in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con
richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla
Prefettura al momento dell'assegnazione

CONDIZIONI ABITATIVE

9. RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, (da allegare) esclusa la procedura di rilascio gravante su un alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della legge 431/1998. In ogni caso NON deve sussistere una morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipulazione del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi del D.M. 30/3/2016:

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno PUNTI 80
di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito dagli Accordi Territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso i Comuni.
- b) sia decorso, dalla data di pubblicazione del bando di PUNTI 60
concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia PUNTI 30
decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio

10. CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

Richiedenti che abitino da almeno tre mesi presso strutture di PUNTI 70
assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria

11. COABITAZIONE

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità PUNTI 15
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il PUNTI 12
quarto grado

12. SOVRAFFOLLAMENTO

- a) sovraffollamento estremo (X°) PUNTI 20
- b) sovraffollamento marcato (X) PUNTI 15

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina con superficie >= mq.8)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X°	X					
4	X°	X	X				
5	X°	X°	X				
6	X°	X°	X	X			
7	X°	X°	X°	X	X		
8	X°	X°	X°	X	X		
Più di 8	X°	X°	X°	X°	X		

13. CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

- a) pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dalla A.S.L. la condizione di antigiene ineliminabile con normali interventi manutentivi **PUNTI 25**
- b) cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dalla A.S.L. la condizione di antigiene eliminabile con normali interventi manutentivi **PUNTI 20**

14. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) **PUNTI 25**

15. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Richiedenti di cui al precedente punto 1) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo **PUNTI 13**

16. INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle "linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" e ss.mm.ii **PUNTI 20**

"Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli

esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino — integralmente o parzialmente — dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata riferita ai redditi percepiti nell'anno 2019.”

17. SITUAZIONE ECONOMICA

a) Il punteggio per le condizioni economiche potrà essere compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione € 17.000,00 e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

limite di accesso ISEE – ISEE nucleo familiare

limite ISEE.

Ad esempio: per un ISEE uguale a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,82 ottenuto nel modo seguente: $\frac{17.000,00 - 3.000,00}{17.000,00}$

17.000,00

b) Nel caso in cui il nucleo familiare monocomponente ammesso alla procedura concorsuale con un ISEE superiore a 17.000,00 non rientrando in una situazione di disagio economico non beneficia di un punteggio per tale fattispecie.

PERIODO/RESIDENZA/ATTIVITÀ LAVORATIVA

Periodo di residenza nel bacino di utenza al quale appartiene il comune di Recco		Periodo di residenza nella Regione	Periodo di residenza nel comune di Recco	Punteggio
Almeno 5 anni	e	Almeno 8 anni		10
Almeno 6 anni	e	Almeno 8 anni		20
			Almeno 4 anni	30
			Almeno 6 anni	40

PUNTEGGIO PARTECIPAZIONE A BANDI PRECEDENTI

Attribuzione di punti 0,50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando fino ad un massimo di 5 punti.

E. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- Le condizioni familiari ed abitative, riportate nelle tabelle seguenti, sono raggruppate in modo da escludere quelle incompatibili;
- si assegnano alle singole condizioni abitative e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni, la somma dei valori può superare 100;
- il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare ed abitativo viene diviso per 100 al fine di ricondurlo all'intervallo 0 — 1, con arrotondamento al secondo decimale;

d) l'indicatore del disagio economico che deve assumere valore tra 0 ed 1 al fine di omogeneità con i precedenti indicatori, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare con le seguenti precisazioni:

1) nel caso di cui alla lettera b) del punto 5. dei criteri di cui alla D.G.R.n. 61 3/18 e nei casi di ri-congiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari di cui ai punti 2) e 7) delle "Condizioni familiari" si prende a riferimento il valore ISEE del nucleo familiare di provenienza di importo minore;

2) dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE del nucleo come indicatore del disagio; in tal modo, il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo;

3) per riportare la differenza tra ISEE-limite ed ISEE-nucleo nell'intervallo 0 — 1, occorre dividere tale differenza per l'ISEE-limite, ottenendo così valore 0 per ISEE-nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE-nucleo uguale a 0 (vedi formula riportata al punto situazione economica);

e) i valori di cui sopra sono integrati:

1. con la valutazione della residenza e/o attività lavorativa nella Regione riferita al periodo continuativo immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando stesso, con le modalità riportate nella precedente tabella;

2. tali punteggi vanno ricondotti nell'intervallo 0 — 1, con le modalità sopra descritte.

f) I risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra di loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi X 100.

PUNTEGGI

CONDIZIONI : Disagio Familiare					
N.	codice	Condizioni			Valore
1	1a	anziani			20
2	1b				15
3	2a	disabili	disabili	disabili	30
4	2b				20
5	2c				15
6	2d				8
7	3a	malati terminali	malati terminali	malati terminali	8
8	4a		famiglie formazione	nuova	12
9	4b				10
10	4c				7
11	4d				5
12	5a	persone sole		persone sole	16
13	5b				15
14	5c				8
15	6a		disoccupazione	disoccupazione	18
16	6b				10
17	6c				8
18	7a	ricongiunzione	ricongiunzione	ricongiunzione	10
19	7b				10
20	8a	condizioni particolari	condizioni particolari	condizioni particolari	15
21	8b				15
		F1	F2	F3	
		≤100	≤100	≤100	

CONDIZIONI : Disagio Abitativo					
N.	codice	Condizioni			Valore
1	9a	rilascio alloggio			80
2	9b				80
3	9c				30
4	10		alloggio improprio		70
5	11a			coabitazione	15
6	11b				12
7	12a			sovraffollamento	20
8	12b				15
9	13a			condizioni alloggio	25
10	13b				20
11	14			barriere architettoniche	25
12	15			accessibilità	13
13	16			affitto oneroso	20
		A1	A2	A3	A4
		<= 100	<=100	<=100	<=100

F) GRADUATORIA E RICORSI

a) Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è pubblicata:

- sui siti istituzionali del Comune di Recco (www.comune.recco.ge.it) e di A.R.T.E. Genova (www.arte.ge.it);
- all'Albo Pretorio del Comune di Recco;
- sui rispettivi siti istituzionali e/o Albi Pretori dei comuni del bacino di utenza "M".

Il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria ha la durata di 30 (trenta) giorni.

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa pubblicazione all'albo Pretorio on line del Comune di Recco e sul sito di A.R.T.E Genova.

Il ricorso deve essere presentato con la seguente modalità:

- trasmissione tramite raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Recco (farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo);
- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.recco.ge.it

I ricorsi che perverranno oltre il termine sopra indicato per omissioni e/o ritardi imputabili ai servizi postali non invalideranno in alcun modo la graduatoria definitiva.

b) Graduatoria definitiva

Conclusa la fase dell'esame delle eventuali opposizioni, il Comune di Recco approva la graduatoria definitiva.

La pubblicazione della graduatoria definitiva avverrà secondo le modalità stabilite per la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito del Comune di Recco è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR LIGURIA.

La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI

Le comunicazioni in ordine all'esito della graduatoria provvisoria e definitiva del bando di concorso per l'anno 2021, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti di cui all'art. 32, della legge 69/2009, esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Recco (www.comune.recco.it) in apposito spazio della home page nonché su quello di A.R.T.E Genova (www.arte.ge.it)

Non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale, fatta salva ogni opportuna valutazione da parte dell'Ufficio Casa.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva avviene in forma anonima: il nominativo del partecipante verrà sostituito con il codice identificativo assegnato successivamente alla presentazione della domanda e comunicato al partecipante tramite raccomandata A.R..

Tale codice dovrà essere conservato con cura perché consentirà di ritrovare, all'interno di ciascun elenco delle prossime graduatorie provvisoria e definitiva, il proprio nominativo, il punteggio e la posizione assunta.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'Ufficio Casa del Comune di Recco ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso.

E' ammessa la rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile conseguente ad un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e definito non oltre il termine fissato per presentare ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Seriana Romeo Responsabile del Settore Servizi alle Persone.

G) MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'ente gestore segnala al Comune gli alloggi disponibili ai fini di una nuova assegnazione alla quale provvede il Comune stesso.

A chiusura della procedura concorsuale il Comune, per ogni richiedente in graduatoria, individua la/le tipologia/e di nucleo familiare di appartenenza secondo le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando.

Gli alloggi ubicati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti a nuclei familiari con presenza di uno o più



componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustificano l'assegnazione di tale alloggio.

Nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 bis dell'art. 8 della legge regionale n. 10/04 e s.m.i.;

a) **una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare** è destinata dal Comune ai soggetti indicati alla lettera a) del medesimo articolo utilmente collocati in graduatoria (nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta, trattasi di nuclei con ISEE non superiore a € 3.000,00).

b) **la rimanente quota degli alloggi** ai soggetti indicati al ridetto art. 8 comma 01 lettere da b) a k) della legge regionale n. 10/04 e ss.mm.ii. sulla base dell'ordine stabilito nel bando di concorso, con l'avvertenza che per attribuire una seconda unità abitativa alla prima tipologia di soggetti individuata dal bando, occorre averne assegnato una alle restanti categorie.

L'ordine di priorità della categoria di appartenenza è individuato come segue:

- b) nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio;
- c) nuclei familiari in condizioni abitative improprie;
- d) persone sole con minori;
- e) genitori separati o divorziati;
- f) giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli;
- g) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione.
- h) anziani ultrasessantacinquenni;
- i) nuclei familiari con presenza di soggetti disabili;
- j) nuclei familiari con presenza di malati terminali;
- k) appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Nell'ambito della categoria di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con punteggio più elevato.

Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

Il Comune, qualora venga comunicata la disponibilità di 1 solo alloggio per volta, procederà con l'assegnazione di 1 alloggio alla categoria a) e la successiva disponibilità di 1 alloggio alla categoria b) avendo cura di attribuirne sempre uno alternativamente alla categoria a) e uno alle altre categorie da b) a k). In tal modo nell'arco biennale di vigenza della graduatoria, si garantirà un'equa distribuzione degli alloggi a tutte le categorie individuate;

Il provvedimento comunale di assegnazione è preceduto dal controllo del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti dalla procedura concorsuale; qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti il Comune provvede alla cancellazione della posizione in graduatoria.



Il Comune provvede, altresì, alla cancellazione dalla graduatoria di coloro che rinunciano all'alloggio offerto qualora la mancata accettazione non derivi da ragioni legate all'accessibilità o da altre gravi motivazioni di salute ampiamente documentate.

Per l'assegnazione degli alloggi occorre rispettare il rapporto tra la superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella di cui alla lettera c. dei requisiti per l'assegnazione

Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del D.M. n. 236/1989 sono assegnati esclusivamente ai soggetti disabili.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione il Comune, d'intesa con l'ente gestore, ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria.

In caso di accettazione della proposta, l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese dell'intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato.

L'ente gestore, previa approvazione del capitolato e del preventivo di spesa dei lavori, autorizza gli stessi ed esegue le opportune verifiche.

La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

Nell'assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d'accesso di cui alle presenti disposizioni, fatta eccezione per il valore dell'ISEE che viene sostituito dal limite di permanenza vigente.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede dell'ente gestore nel giorno indicato a mezzo di lettera raccomandata o altra forma di notifica per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

Successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, l'ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, salvo proroga da concordarsi dall'ente gestore a seguito di istanza motivata. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dall'assegnazione; a tal fine l'ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio nei termini.

H. SANZIONI

Premesso che il Comune di Recco può:

- effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute;
- verificare la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda presentati in tempo utile;
- richiedere o acquisire direttamente dai propri uffici, ove possibile, tutta la documentazione occorrente per comprovare le situazioni ed i requisiti dichiarati ed autocertificati;
- verificare a campione il possesso dei requisiti di cui al presente Bando nella misura minima del 50% delle domande pervenute;
- disporre, ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell'amministrazione dello Stato, della Regione e



degli Enti locali, si avvisa che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, il dichiarante è escluso dalla graduatoria.

I. PRIVACY

Il Comune di Recco, tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione al bando in oggetto, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.


In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati presenti presso altre amministrazioni pubbliche ovvero già in possesso di questa amministrazione, nei limiti in cui ciò si renda necessario. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.

Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/comune.recco.ge.it>

L. NORMA FINALE

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m. e alla Delibera della Giunta Regionale n. 613 del 25/7/2018.

Recco 17/3/2021

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLE PERSONE
(Dott.ssa Seriana Romeo)
Seriana Romeo

SP2